



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Del leggere assiduamente la propria regola, e queste Constitutioni.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

Cons. 1. si canti altro che la Messa essendo che il Vespro, e l'altre hore Canoniche possono essere cantate da esse medesime.

La Superiore delle Monache non ammetta alcuno al seruitio, & a far i negotii del Monasterio, il quale, e per età, e per costumi non sia stato approuato dal loro Superiore.

Approui anco il medesimo Superiore quelli, che al presente si ritrouano al seruitio delle Monache: nel qual numero s'intendano anco Medici, Barbieri, Fornari, Molinari, e tutti gli altri, che hanno da entrare nella clausura delle Monache.

A tutti i Curatori, Procuratori, Auocati, e difensori de' Monasteri prescriuerà il Vescouo certe regole, accioche sappia ciascuno quanto gli tocca di fare: e quei Monasteri che non hanno simili officiali, ne siano da lui proueduti; in modo però, che sia in arbitrio suo di porgli, e di leuargli sempre che egli vorrà. I Fattori de' Monasteri ogn'anno rendano conto della loro amministrazione a quelli c'habbiamo detto; e fra due mesi diano buona sicurtà a' Cancellieri de' Vescouo, di rendere fedelmente conto della sua amministrazione; il che se lascieranno di fare, s'intendano priuati dell'officio.

Si costituiscano da' Vescouo, Vicari perpetui, secondo la forma data nel Sacro Concilio Tridentino, nelle Chiese Parochiali, le quali sono annesse a' Monasteri delle Monache.

Delle Conuertite, e simili Donne Regolari.

Cons. 6. S'offeruino in tal modo le regole e Constitutioni specialmente fatte circa le donne penitenti, le quali fanno professione; che però nel riceuerle, o ammetterle alla professione, non si ricerchi il consenso delle due parti delle tre delle Monache, come si è ordinato: il che si dichiara hora hauer luogo solamente nell'altre Monache: ma in queste basti la maggior parte di esse, ancora nel fare professione.

Nelle case di queste donne non si costituisca numero determinato: nè in loro habbia luogo, quanto intorno alla limo-

sina della dote, e de gli alimenti; della quantità e giunta di essa, nelli Monasteri delle Monache si è ordinato.

Ma ciò che si darà, si dispensi ne gli alimenti necessarii; & il restante in altre necessità del Monastero, o s'impieghi in beni immobili, ad arbitrio del Superiore. Possano queste Donne fare professione in quella età e spatio di tempo, che la ragione commune concede, ouero per le loro constitutioni è specialmente determinato.

Nelle rinuncie & obligationi loro, si seruino le constitutioni sue, e de' suoi Superiori, ouero la ragione commune. Non si puniscano le Nouitie, nè le Donne, se quelle haranno dato, e queste riceuuto qualche cosa nell'anno della probatione, se specialmente altro non fosse ordinato.

Non si mandino fuora del Monastero, se non per cause permesse dalla ragione, le donne, le quali passato l'anno della probatione non saranno trouate habili nè idonee per fare la professione; o ricuseranno di farla: ma il Vescouo possa prolungare il tempo della probatione e nouitiato.

Non si dia ripulsa contra l'istituto alle Donne inhabili all'officio, & a riceuere il velo negro, ancora che quella casa non habbia bisogno di Conuerse.

Del leggere assiduamente la propria regola, e queste Constitutioni.

Perche le Monache professe, debbono seruare non solo i precetti di Dio, e di Santa Chiesa, i quali sono dati a tutti i Christiani; ma anco le leggi & instituti della sua regola & ordine; sarà cosa vtile ridurre loro spessissime uolte in memoria, quanto sono tenute di fare, per sodisfare all'officio della loro vocatione e professione.

Per tanto commandiamo in virtù di santa vbidienza, che ogni giorno si legga in ciascuno Monasterio da qualche Monaca, stando tutte l'altre professe ad vdiere, almeno vn capitolo delle constitutioni della regola, ouer ordine alquale sono obligate; incominciando dal primo, e così seguitando fino all'ultimo.

non ritornare poi di nuouo al primo capitolo; accioche seruato il medesimo ordine e progresso, non si intermetta mai l'uso di questo sacro esercizio.

Oltre a ciò comandiamo, che anco queste Constitutioni sieno frequentemente lette; accioche le Monache per la frequente rammemorazione de' salutar precetti, diuentino più diligenti in eseguire il loro officio.

Per il che ammoniamo la Superiore, che non manco col suo esempio inuiti, che con l'autorità constringa le altre, ad offeruare intieramente gli ordini.

Finalmente si comanda a tutti i Confessori di Monache, che leggano una uolta vniuersalmente ad esse tutte, e dichiarino tutti questi Decreti (i quali procuraremo, che quanto prima sieno a comune utilità della Prouincia dati alla Stampa tradotti in volgare) e le esortino efficacemente ad offeruarli in ogni parte, come sono tenute di fare.

Il Vescouo con suo editto, ogni anno più volte, secondo che gli parerà necessario farà notificare volgarmente al popolo, & a ciascun Monasterio di Monache, & alle loro Superiori le presenti constitutioni dandone loro copia.

Non è nostra mente, che le Monache le quali viuono sotto obligatione di constitutioni e di regola più stretta, si partano dal solito lor modo & istituto di vita; ma comandiamo, che insieme con quello, offeruino anco questi Decreti.

Per maggior compimento dell'opera, si è posta quella parte della riforma de' Regolari del Santo Concilio di Trento che tocca alle Monache, insieme con alcune lettere Papali alle medesime appartenenti: di onde, come riui da fonte, sono procedute le riforme delle presenti Constitutioni Prouinciali.

DECRETI

Intorno alla riforma delle Monache, cauati dal Santo Concilio di Trento.

Señ. 15. de Reg. cap. 1. **C**onoscendo il Santo Concilio, quanto splendore, & utilità venga nella

Chiesa di Dio, dalli Monasterij piamente instituti, & rettamente governati; ha giudicato necessario di comandare, come con questo Decreto comanda, accioche più facilmente, & prestamente l'antica & regular disciplina, oue ella è caduta, sia ristorata, & doue s'è conseruata, più fermamente si mantenga; che tutti i regolari dell'vno & l'altro sesso, instituiscono, & compongano la lor vita, secondo che ordina la regola che hanno profesata: & sopra il tutto, che offeruino fedelmente tutte quelle cose che appartengono alla perfettione della lor professione, come sono i voti d'obedienza, pouertà, & castità, & se altri voti d'precetti ci sono particolari e proprii di alcuna regola & ordine, così pertinenti all'essenza di essi voti, come della vita, viuere, e vestito commune: & che i Superiori, così ne' Capitoli generali & prouinciali, come nelle loro visitationi, le quali non lascino di fare a suoi tempi, vniuersalmente ogni cura & diligenza, perche niuno si discosti da questi voti e precetti; essendo cosa manifesta, che da essi Superiori non possono essere rimesse quelle cose, che appartengono alla sostantia della vita regolare: percioche se quello oue stà fondata tutta la disciplina regolare, non sarà perfettamente conseruato, è necessario che tutto l'edificio ruini.

Non sia adunque lecito ad alcuno de' regolari, così dell'vno come dell'altro sesso, possedere & tenere come proprii, nè per nome del Conuento, beni stabili ò mobili, di qualunque qualità si siano, & in qualunque modo da esso acquistati; ma subito tali beni siano consegnati a' Superiori, & al Conuento incorporati. Nè per l'auuenire i Superiori possano conceder beni stabili ad alcun Regolare, nè pur in vsufrutto, ò vso, administratione, ò commenda; ma l'administratione de' beni de Monasterii ò Conuenti, appartenga a' soli officiali di quelli, da essere rimossi a beneplacito de Superiori. I quali Superiori habbiano anco a concedere l'vso de' beni mobili a Regolari talmente, che sia conueniente allo stato della pouertà che hanno promessa; si che non vi siano cose superflue, nè anch'alcuna che non sia necessaria.

E se